



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

, cittadino egiziano, (soccorso con operazione Sar Lampedusa, fotosegnalato per ingresso irregolare il 22/12/2021, in quarantena fino al 4/1/2022 e sceso dalla nave) è destinatario di un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera perché *“al momento della preidentificazione compiutamente informato della possibilità di richiedere protezione internazionale non ha inteso avvalersene così come risultante dal foglio notizie”*. (si veda provv di respingimento), come risulta dal provvedimento del Questore di Agrigento ( respingimento, disposto ai sensi dell’art.10 comma 2 del dlgs 286/98) e ne è stato disposto il trattenimento (ai fini espulsivi) ai sensi dell’art. 14 TUI presso il CPR (“quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio...il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il cpr più vicino...”).

Il 7/1/2022 in corso di trattenimento ( convalidato dal gdp il 7/1/2022) ha presentato domanda di protezione internazionale e il Questore ne ha disposto il trattenimento per gg 60 ai sensi dell’art. 6 comma 3 del dlgs 142/15, (convalidato dal Tribunale il 10.1.2022) in ragione della pretestuosità della domanda, perché finalizzata a ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento.

La domanda di protezione doveva essere esaminata con procedura accelerata ai sensi dell’art. 28 bis comma 2 lettera a), in ragione del trattenimento di

Il Tribunale osserva che l’art. 6 comma 6 dlgs 142/2015 nella formulazione attuale prevede che il trattenimento o la proroga del trattenimento non possano protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’art. 28 bis commi 1 e 2 dlgs 25/08 salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’art. 14 tui; nel caso di specie non ricorrono (come da provvedimento del Questore di Agrigento) ulteriori motivi che giustifichino il trattenimento.

La domanda di protezione internazionale è stata formulata il 7.1.2022, il richiedente è stato audito il 2.3.2022 e *“ ad oggi non è stato ancora emesso il provvedimento ”*, come indicato dalla Questura nella richiesta di proroga e dunque poiché che ai sensi dell’art. 6 comma 6 *“ eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda non imputabili al richiedente non giustificano la proroga del trattenimento”*, non può essere concessa la proroga del trattenimento, perché sono spirati i termini previsti per l’esame della domanda ( art. 28 bis, comma 2 : 7 giorni per l’audizione e decisione entro i successivi 2 giorni ).

Per completezza espositiva il Tribunale osserva che la circolare richiamata dalla Questura all’udienza del 4.3.2022, a seguito dell’eccepito spirare dei termini di cui all’art. 28, comma 2, costituisce un’interpretazione del decreto paesi sicuri e non si può evincere dalla stessa, come dedotto dalla Questura, che ai richiedenti provenienti da paesi terzi non inseriti nell’elenco dei paesi sicuri, come nel caso di specie ( trattenuto cittadino egiziano) e che siano stati soccorsi in operazioni Sar (come nel caso di specie) si applichi la procedura ordinaria.

P.Q.M.

non autorizza la proroga richiesta .

Roma 4 marzo 2022

Il Giudice  
dott.ssa Antonella Di Tullio